

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2021/236**

**del 02/04/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 322**

**del 07/04/2021**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: PAGAMENTO DI SPESE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA  
N.223/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

## Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 11/11/2019 ed iscritto al n. 4614/19 R.G. (ALL.1) la società Immobiliare Baragalla S.r.l., a mezzo dell'avv. Chiara Branchetti, proponeva opposizione ad una cartella esattoriale notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento di sanzione amministrativa riferita a verbale redatto dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, del Codice della Strada;
- che con sentenza n. 223/2020, depositata in data 11/2/2020 (ALL.2), il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullava la cartella esattoriale opposta e condannava il Comune a pagare alla ricorrente le spese di lite - che liquidava "nella misura di € 76 per spese non imponibili ed € 200 per compenso professionale", oltre agli accessori di legge - "con rivalsa sulla Prefettura di Reggio Emilia, fonte dell'errore e dell'emissione illecita della cartella esattoriale";
- che in data 17/3/2021 Immobiliare Baragalla S.r.l., a mezzo dell'avv. Chiara Branchetti, notificava al Comune la suddetta sentenza in forma esecutiva, in una con atto di precetto per il pagamento di complessivi € 476,66, comprensivi di € 161,46 per spese di precetto (ALL.3 – PG 72656/2021);
- che con mail del 23/3/2021 l'avv. Branchetti ha comunicato il codice IBAN di Immobiliare Baragalla S.r.l. sul quale effettuare il bonifico (ALL.4);

Considerato:

- che l'art.14, comma 1, del D.L. 669/1996 dispone: *"Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*;
- che con ordinanza n.250 del 14/1/2009 la Corte di Cassazione, Sez.III Civile, ha affermato che il precetto notificato ad una pubblica amministrazione prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è da considerarsi nullo;
- che il Comune è pertanto tenuto a corrispondere a Immobiliare Baragalla S.r.l. unicamente le spese di lite (quantificate dalla controparte in € 315,20, come da atto di precetto – ALL.3) e non anche le spese di precetto;

Dato atto della correttezza del calcolo delle spese di lite così come evidenziato nell'atto di precetto;

Ritenuto necessario procedere al pagamento di quanto dovuto;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- che ai sensi del decreto 13/1/2021 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 36 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- di impegnare – per le motivazioni di cui in premessa - la spesa di € 315,20 in favore di Immobiliare Baragalla S.r.l. (con sede in Reggio Emilia, via O. Tenni n.128/B, p.IVA 00618400352) con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2020-2022, annualità 2021, al capitolo che nel P.E.G. 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 3250 del P.E.G. 2020 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2021\_PD\_1201, centro di costo 0193, modalità di gestione Conto annuale 001;
- di procedere alla liquidazione di € 315,20 in favore di Immobiliare Baragalla S.r.l. tramite bonifico sul conto corrente bancario ad essa intestato, il cui codice IBAN è indicato nella mail dell'avv. Chiara Branchetti del 23/3/2021 (ALL.4);
- di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, trattandosi peraltro di spesa obbligatoria;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
dott. Stefano Gandellini